1

REGIE LETTERE PATENTI 31 DICEMBRE 1842

Regie Lettere Patenti colle quali S. M. regola le attribuzioni degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Consigli d'Intendenza, e stabilisce le forme di procedura da seguirsi nelle cause avanti li detti Consigli, e la Regia Camera de' conti, colla tariffa dei dritti per gli atti in essa contemplati. (In data 31 dicembre 1842) [1].

« *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna* » (Torino 1842)

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Allorquando colle Nostre Lettere Patenti in data del 25 scorso agosto Noi abbiamo create le nuove Intendenze Generali alle quali abbiamo aggregato una o più Provincie per l'economica loro amministrazione ed abbiamo instituito un Consiglio presso ciascuna Intendenza Generale per decidere le questioni di amministrazione contenziosa, Ci siamo riservati di determinare più esplicitamente tanto le maggiori attribuzioni da assegnarsi agli Intendenti Generali, quanto quelle degl'Intendenti e dei Consigli, ed a tale riserva volendo Noi ora soddisfare, abbiamo giudicato conveniente di stabilire ad un tempo le regole di processura per gli atti e giudizii da instituirsi avanti i detti Consigli, con aggiungervi una tariffa dei dritti da corrispon-

1. Si tratta del '*Regolamento*' per l'esecuzione delle '*Regie Lettere Patenti 25 agosto 1842*', il testo delle quali non è stato qui riprodotto, in quanto già contenuto in: PETRACCHI *Op. cit.* II 254-259.

dersi ai Segretari delle Intendenze Generali, delle Intendenze, e di quelli spettanti agli uscieri degli stessi uffizii;

E perciò per le presenti di Nostra certa scienza, e Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

DELLE ATTRIBUZIONI DEGL'INTENDENTI GENERALI E DEGL'INTENDENTI

CAPO I

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

L'Amministrazione economica delle Provincie dipendenti dagli uffizi d'Intendenza Generale creati colle Lettere Patenti del 25 agosto 1842 sarà esercitata dagli Intendenti Generali, che vi saranno da Noi destinati, tanto direttamente, quanto per mezzo degli Intendenti delle Provincie aggregate, secondo la mente e le norme stabilite nelle dette Lettere Patenti, ed in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Il bilancio da formarsi a termini dell'articolo 14 delle Lettere Patenti anzidette conterrà tutte le spese di diversa specie cadenti a carico delle Provincie aggregate a ciascun uffizio d'Intendenza Generale.

Per l'approvazione dei bilanci, e l'eseguimento delle spese provinciali si osserverà il disposto dalle Lettere Patenti in data 26 agosto 1841.

Art. 3.

La somma necessaria alle spese bilanciate sarà ripartita fra le Provincie e quindi fra i Comuni, e sui contribuenti in proporzione del rispettivo principale tributo prediale secondo le norme attualmente in vigore, potendo essere però in deduzione delle quote assegnate a ciascuna Provincia prelevate le rendite ed i prodotti delle proprietà ad essa spettanti, ed essere ugualmente aggiunto il montare dei debiti particolari gravitanti su taluna delle medesime.

Art. 4.

Una competente somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dell'Azienda Economica dell'Interno per essere distribuita in sussidio alle Provincie maggiormente gravate di spese straordinarie, a cui in difetto non potrebbero facilmente sopperire.

CAPO II

Delle attribuzioni degl'Intendenti Generali.

Art. 5.

Apparterrà all'Intendente Generale:

1.° Di ordinare il pagamento di tutte le spese stanziate nel bilancio, mediante la spedizione de' relativi mandati;

2.° Di distribuire il fondo di sussidio lasciato a benefizio delle Provincie in conformità delle vigenti disposizioni;

3.° Di permettere la costruzione di fabbriche o muri di cinta lungo le strade provinciali, e di statuire sulla tolleranza di piante o siepi lungo le stesse strade a minore distanza di quella fissata dal Regolamento approvato colle Lettere Patenti delli 29 maggio 1817;

4.° Di nominare e rimuovere i cantonieri delle strade regie, provinciali e consortili.

Art. 6.

L'Intendente Generale eserciterà una continua ed attenta vigilanza sull'amministrazione dei Comuni, ed a quest'effetto gli apparterrà:

1.° Di nominare sulla proposizione dei Consigli comunali, i Segretari ed altri Impiegati, e di autorizzarne ed ordinarne anche d'uffizio la sospensione o la rimozione;

2.° Di approvare i causati delle Comunità, le cui spese ordinarie e straordinarie non eccedano le lire trentamila; ove poi per dette spese si richiegga una sovraimposta maggiore della media degli ultimi dieci anni sarà necessaria la preventiva approvazione della Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze.

I causati delle città capo-luogo di Provincia, e quelli nei quali le spese proposte dall'Intendente Generale eccederanno le lire trentamila, dovranno essere da Noi approvati, previo il parere della Sezione dell'Interno del Nostro Consiglio di Stato;

3.° Di approvare i conti delle Comunità le di cui entrate non eccedono le lire diecimila; per quelli eccedenti tale somma l'approvazione avrà luogo sentito il Consiglio d'Intendenza;

4.° Di permettere lo storno da un articolo ad un altro delle spese ordinarie fisse e delle straordinarie stanziate nei causati comunali già approvati;

5.° Di autorizzare la conversione degli eccedenti redditi comunali nel pagamento delle imposte provinciali;

6.° Di permettere l'affittamento delle selve comunali sì di alto fusto che cedue sino al termine di un novennio;

7.° Di ordinare, quando lo giudicherà opportuno per gravi motivi, la stipulazione negli uffizi d'Intendenza degli atti di affittamento di beni e redditi comunali, e gl'incanti ed atti d'appalto di opere pubbliche;

8.° Di autorizzare l'abbreviazione dei termini fatali per l'aumento o diminuzione di sesto o di mezzo sesto in seguito agli atti d'incanto e di deliberamento dei beni e redditi comunali.

Art. 7.

Spetterà all'Intendente Generale:

1.° Di approvare gli elenchi di classificazione delle strade comunali e delle vicinali gravate di servitù a favore del Pubblico, e le successive variazioni che occorrer possano in detti elenchi, salvo agl'interessati il ricorso al Consiglio d'Intendenza a mente del disposto dal n.° 5 dell'art. 22;

2.° Di permettere le opere per la conservazione delle strade comunali, e, previo il parere del Consiglio, le occupazioni di terreno sì definitive che temporanee nei casi previsti dagli articoli 4 e 62 delle Lettere Patenti delli 6 aprile 1839 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

3.° Di approvare, previo il parere del Congresso permanente d'acque e strade, i consorzi per nuove costruzioni e sistemazioni di strade comunali, per la costruzione d'argini e ripari, ed altre opere lungo i fiumi, torrenti, rivi, e scolatori pubblici, e per la formazione dei ponti che interessino più Comunità;

4.° Di provvedere sulla costruzione e conservazione dei ripari che si avanzano nel letto dei fiumi e torrenti nei modi e casi contemplati nell'art. 38 del Regolamento 2.° d'acque e strade;

5.° Di ordinare d'uffizio le comandate, e l'eseguimento dei lavori ed opere d'arte, allorchè le Comunità a ciò eccitate non se ne curino;

6.° Di adottare sulla domanda dei raddoppiati Consigli le modificazioni giudicate necessarie intorno alle tardive dichiarazioni fatte dai precettati alle comandate.

Art. 8.

Competerà all'Intendente Generale:

1.° Di autorizzare il dissodamento dei boschi quando non eccedono la superficie di un ettaro (giornate 2, tavole 63, misura di Piemonte);

2.° Di permettere il pascolamento delle capre nei boschi comunali contemplati nell'art. 110 del Regolamento forestale approvato colle Lettere Patenti del 1.° decembre 1833;

3.° Di determinare se un terreno si debba o non ritenere bandito nel caso di disparere, di cui nel secondo alinea dell'art. 129 del Regolamento precitato;

4.° Di approvare lo stabilimento di fornaci di calce, gesso, mattoni ecc., e delle nuove fabbriche di pece, catrame ed altre indicate dagli articoli 145 e 146 del Regolamento sovramentovato.

Art. 9.

All'Intendente Generale è conferita la facoltà:

1.° Di nominare i membri delle Congregazioni di Carità, e quelli delle Commissioni degli Ospizi nel Ducato di Genova, ad eccezione dei Presidenti di esse Congregazioni, la cui elezione è a Noi riservata;

2.° Di approvare la nomina dei Segretari stipendiati dalle Congregazioni di carità, purchè lo stipendio non ecceda le lire trecento;

3.° Di approvare la nomina e la rimozione dei Tesorieri degli Istituti di carità e degli Stabilimenti di beneficenza, come altresì la fissazione della malleveria e dell'aggio o stipendio a ciascuno di essi, quando questo non sia maggiore di annue lire trecento.

Art. 10.

È attribuita all'Intendente Generale l'autorità:

1.° Di approvare le obblazioni per contravvenzioni ai Regolamenti d'acque e strade, del trasporto dei legnami a galla e dei boschi, quando l'ammontare dell'incorsa multa non ecceda le lire trecento;

2.° Di prorogare le fiere sulla domanda delle Comunità nei casi d'urgenza cagionati da intemperie o da altri accidenti, purchè la proroga non si estenda oltre ai giorni quindici e non pregiudichi alle fiere dei Comuni vicini.

CAPO III
Delle attribuzioni degl'Intendenti.

Art. 11.

Gli Intendenti di Provincia, oltre quanto dispone l'art. 12 delle Lettere Patenti del 25 scaduto agosto, eserciteranno sotto la superiore vigilanza degl'Intendenti Generali le infra espresse attribuzioni.

Art. 12.

Spetterà agli Intendenti la facoltà:

1.° Di autorizzare il pagamento delle spese stanziate nei causati comunali, e lo storno da un articolo all'altro di quelle ordinarie casuali od ivi stanziate a calcolo;

2.° Di approvare i quinternetti o ruoli delle contribuzioni, comandate, cotizzi, abbuonamenti, sottoscrizioni volontarie, ed altri di qualunque natura, quando la loro formazione è superiormente autorizzata;

3.° Di nominare i Commissarii alle esecuzioni ed i soldati da spedirsi in alloggio ai contribuenti;

4.° Di rilasciare le compulsioni in odio degli Esattori e dei contribuenti morosi, e di ordinare gli atti esecutivi contro li medesimi, compresa l'aggiudicazione degli stabili, se l'oggetto è di competenza amministrativa;

5.° Di permettere l'erogazione dei residui delle spese di compulsione negli assegnamenti indicati dagli articoli 145 e 146 dell'Istruzione del 1.° aprile 1826 sull'esazione dei tributi;

6.° Di provvedere sui ricorsi per aggravio di contribuzioni dipendenti dall'esistenza di errori materiali o di duplicazioni sui ruoli o quinternetti, quando non vi sia divergenza col Consiglio comunale;

7.° Di ammettere le quote inesigibili;

8.° Di deputare speciali delegati per assistere alle adunanze consulari a termini del Nostro Brevetto 29 novembre 1836;

9.° Di comminare un'ammenda, la quale non potrà eccedere le lire sessanta, contro coloro che ricuseranno di assumere le funzioni di Consigliere, o che, chiamati in tale qualità e non impediti legittimamente, tralascieranno d'intervenire alle congreghe o per altri affari delle Comunità; a quale ammenda soggiaceranno pure quelli che intervenuti rifiuteranno di votare o di sottoscrivere;

10.° Di approvare gli atti di affittamento dei beni o redditi comunali per un tempo non maggiore di un triennio, e per somma non eccedente in complesso le annue lire mille.

11.° Di sancire definitivamente i progetti di lavori od opere comunali stanziate nei causati, quando la spesa in totale non eccede le lire cinquecento.

Art. 13.

Gli Intendenti potranno nell'interesse degli Istituti di carità e degli Stabilimenti di beneficenza:

1.° Approvare i ruoli delle rendite dei medesimi;

2.° Provvedere pel rilascio delle compulsioni richieste dai prementovati Istituti e Stabilimenti in odio dei loro debitori in ritardo, non che per gli atti esecutivi.

Art. 14.

Apparterrà agli Intendenti:

1.° L'approvazione della nomina, la sospensione e la rimozione dei servienti, campari, ed altri agenti salariati dalle Comunità;

2.° La nomina, la traslocazione, e la rimozione delle guardie dei boschi comunali, e degli altri boschi indicati alli n.[1] 5 e 6 dell'art. 2 del già citato Regolamento forestale;

3.° L'approvazione della nomina delle guardie pei boschi appartenenti ai privati;

4.° La facoltà di permettere nei boschi od in loro prossimità le varie operazioni indicate dagli articoli 50, 57, 58, 61, 87, 96, 102, 142, 143 del suddetto Regolamento forestale;

5.° La risoluzione delle questioni previste dagli articoli 11 e 71 del Regolamento annesso alle Lettere Patenti del 9 agosto 1836 relative ai mezzi di trasporto ed agli alloggi militari;

6.° La rettificazione degli stati di distribuzione dei mentovati alloggi, e la formazione della tassa delle somministranze militari ordinata dagli articoli 96 e 97 dello stesso Regolamento;

7.° La facoltà di provvedere per l'esecuzione degli articoli 46 e 92 del Regolamento approvato colle Lettere Patenti dell'11 luglio 1837 relative al servizio delle fortificazioni e fabbriche militari;

8.° La nomina dei commessi delle gabelle accensate o dei dazi comunali, e la facoltà di approvare le licenze date agli stessi commessi;

9.° Il rilascio dei permessi di caccia a tenore delle Lettere Patenti del 29 decembre 1836;

10.° Il ricevimento delle dichiarazioni imposte ai fabbricanti dei lavori d'oro e d'argento dall'art. 48 del Regolamento approvato colle Lettere Patenti 12 luglio 1824 pel marchio dei detti lavori.

Art. 15.

Sarà eseguita a diligenza degli Intendenti la pubblicazione delle leggi in ciascuna Provincia in conformità del prescritto dall'art. 9 del Codice Civile.

Art. 16.

In tutte le altre materie non contemplate nei quattro precedenti articoli, od in appositi successivi provvedimenti secondo i casi, gli Intendenti riferiranno, esternando il loro parere, all'Intendente Generale, dal quale si daranno le opportune disposizioni.

Art. 17.

Negli affari di ordinaria amministrazione le Comunità ed i Corpi morali rivolgeranno direttamente le loro deliberazioni o domande all'Ufficio d'Intendenza della rispettiva Provincia, il quale riceverà pure ogni altra comunicazione o domanda all'oggetto di provvedere o riferire all'Intendente Generale a seconda dei casi.

Art. 18.

Indipendentemente dalle verificazioni delle Tesorerie provinciali e delle Esattorie comunali, che potranno essere ordinate dagli Intendenti Generali, procederanno gli Intendenti alle verificazioni ordinarie della Tesoreria provinciale, ed a quelle straordinarie che potessero giudicare spedienti tanto presso i Tesorieri provinciali, quanto presso gli Esattori comunali ed i Tesorieri degli Istituti di carità e degli Stabilimenti di beneficenza, ed ordineranno agli Esattori il deposito nella Tesoreria dei fondi comunitativi eccedenti i bisogni giornalieri del servizio a tenore del disposto del Brevetto 21 giugno 1824.

TITOLO SECONDO

DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI D'INTENDENZA.

CAPO I.

Delle attribuzioni giudiziarie e miste.

Art. 19.

Le questioni di amministrazione contenziosa qui appresso indicate sono attribuite alla giurisdizione dei Consigli d'Intendenza, a norma delle seguenti disposizioni, e nei modi e forme infra stabilite, esclusi sempre i casi in cui si tratti di controversie per dritti di proprietà, od alla proprietà inerenti, o di contestazioni sulla qualità ereditaria.

In questi casi, risolta la controversia succennata, i Tribunali dovranno rimettere la causa ai Consigli d'Intendenza per la decisione della quistione d'amministrazione contenziosa che vi diede luogo.

Art. 20.

Apparterranno alla cognizione dei Consigli:

1.° Le controversie relative all'esazione dei redditi e crediti demaniali già attribuite alla cognizione degli Intendenti colle Lettere Patenti del 29 ottobre 1816, e quelle concernenti l'intelligenza e l'eseguimento dei contratti d'affittamento dei beni e diritti del Demanio;

2.° Le questioni che nascono per la riscossione delle entrate provinciali e comunali di qualunque natura, compresa la quota di consorzio per lavori d'acque e strade;

3.° Quelle relative all'intelligenza ed all'eseguimento dei contratti per lavori d'ogni genere nell'interesse delle Aziende dipendenti dal Dicastero dell'Interno e delle Finanze, ed in quello delle Provincie;

4.° Le contestazioni sull'intelligenza ed eseguimento dei contratti di somministrazione o lavori d'ogni qualità stipulati nell'interesse delle Comunità, non che dei contratti d'affittamento di beni o redditi comunali;

5.° Le questioni relative all'eseguimento degli appalti dei dazi di consumo, dritti d'ala o di piazza, di peso e simili spettanti alle Comunità.

L'interpretazione in via regolamentaria delle tariffe daziarie è però sempre riservata alla Nostra Camera dei Conti.

Art. 21.

Spetterà ai Consigli di decidere:

1.° Le questioni concernenti l'eseguimento delle leggi o regolamenti sul cadastro, quelle riflettenti la delimitazione delle Comunità, l'allibramento e l'estimo, o la riduzione di essi;

2.° Le differenze tra le Comunità ed i particolari per corrosioni od alluvioni in aumento o diminuzione del registro, od altre derivanti dai cadastri o libri di mutazione per i beni sottoposti ai carichi;

3.° Le contestazioni relative al riparto e pagamento delle contribuzioni regie, provinciali, e comunali, e quelle sulle somme dovute per contributo dagli abitanti di un'intera Comunità o frazione di essa, e sulle offerte e contributi volontarii portati sui ruoli resi esecutori dagli Intendenti;

4.° Le contestazioni relative alla fissazione delle quote imposte dai Comuni ai venditori al minuto di merci, od altri oggetti sottoposti ai dazi per abbuonamento;

5.° Le opposizioni agli atti esecutivi ordinati per le riscossioni contemplate nei n.i 1.° e 2.° dell'art. 20 precedente, semprecchè non si tratti di subastazione di stabili.

Art. 22.

Pronunzieranno i Consigli sulle controversie che riflettono:

1.° Le usurpazioni e le degradazioni del suolo, fossi, ponti, traverse, ed altre dipendenze delle strade reali, provinciali e Comunali, gli ingombri, costruzioni d'opere, piantamenti, od ogni altra novità pregiudizievole alla conservazione delle medesime, e le quote di concorso nelle spese di costruzione, di manutenzione o di ristauro di esse, delle dette loro dipendenze o di qualunque opera accessoria;

2.° Le opere che ostano o nuocono al libero corso dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, gli ostacoli frapposti alla navigazione dei fiumi, la manutenzione degli argini, ripari, ed ogni altra opera inserviente alla difesa delle sponde, ed al buon regime delle dette acque, e le indennizzazioni relative, eccettuati i casi contemplati nell'art. 38 del Regolamento 2.° per le acque annesso alle Lettere Patenti del 29 maggio 1817;

3.° L'esercizio della servitù dei marciapiedi lungo i fiumi navigabili, od atti a trasporto;

4.° Le ragioni di preferenza per l'occupazione, e l'assegnamento agli aventi dritto, e la divisione, mediante pagamento, del suolo di strade reali, provinciali e comunali abbandonate o di alveo derelitto per conseguenza di nuova inalveazione o rettilineazione di un fiume o torrente;

5.° Le contestazioni circa al punto, se una strada esistente debba o non essere classificata fra le comunali, ed il concorso nelle spese di manutenzione e ristauro delle strade vicinali gravate di servitù a favore del pubblico, e classificate come tali dall'Autorità amministrativa;

6.° Le differenze circa al riparto delle comandate, ed alle quote in danaro per le opere di ristauro alle strade vicinali gravate di servitù pubblica;

7.° Il risarcimento dei danni cagionati da trasporto autorizzato di legnami a galla;

8.° Le indennizzazioni dovute nei casi previsti dagli articoli 66 e 67 delle Lettere Patenti del 6 aprile 1839, e qualunque altro risarcimento di danno proveniente dal fatto degli imprenditori, o dell'amministrazione nell'eseguimento di lavori pubblici da questa ordinati, eccettuati i casi di espropriazione, nei quali si osserverà il disposto dalle dette Patenti;

9.° Le indennità riclamate dai proprietari dei terreni per danni provenienti dalla ricerca di miniere ordinata o permessa dall'Autorità amministrativa.

Art. 23.

I Consigli pronunzieranno pure:

1.° Sulle questioni concernenti il pagamento degli stipendi, salari, ed altri assegnamenti degli impiegati ed agenti delle Comunità;

2.° Sovra quelle eccitatesi tra le Comunità ed i rispettivi Esattori, od aventi dritto da essi per le contabilità verso le medesime incontrate.

Art. 24.

Saranno decise dai Consigli le controversie relative al fatto ed all'estensione delle usurpazioni seguite per inoltramento nei beni comunali.

Art. 25.

Spetterà eziandio ai Consigli di giudicare le contestazioni riguaranti le opposizioni agli atti esecutivi promossi in via amministrava dagli Istituti di carità e dagli Stabilimenti di beneficenza contro loro debitori, salve le eccezioni già mentovate nel n.° 5.° dell'art. 21.

Art. 26.

Pronunzieranno finalmente i Consigli sovra ogni controversia per ontabilità incontrata verso le Comunità e li suddetti Istituti o Stailimenti dai rispettivi amministratori, uffiziali ed agenti.

Art. 27.

Dalle sentenze dei Consigli sì definitive, che interlocutorie inuenti a gravami in definitiva, avrà luogo l'appello alla Nostra Caiera dei conti, se il valore della causa eccederà le lire mille duecento.

Sarà però applicabile alle stesse sentenze il disposto dall'art. 25 el Nostro Editto delli 13 aprile 1841, purchè il ricorso sia presenato nel termine di venti giorni dall'intimazione della sentenza.

Per determinare il valore della causa si osserveranno le leggi vienti sull'appello dalle sentenze dei Tribunali civili.

Art. 28.

I Consigli potranno, nei casi d'urgenza, dichiarare nelle loro senenze, che le medesime saranno esecutorie con o senza cauzione, non stante opposizione od appello.

Art. 29.

Apparterrà pure ai Consigli di autorizzare le Comunità ad intraprendere o sostenere liti avanti li Magistrati o Tribunali.

Le relative deliberazioni dei Consigli terranno luogo delle conclusioni d'assenso del pubblico Ministero richieste dalle leggi ora vigenti.

In caso di denegato assenso per parte dei Consigli d'Intendenza, e Comunità potranno ricorrere alla Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze per gli opportuni provvedinenti.

Art. 30.

Nei casi d'urgenza le Comunità potranno però fare qualunque atto conservatorio, senza essersi munite dell'assenso di cui all'articolo precedente, salvo l'obbligo di riportarlo per la continuazione della lite.

Art. 31.

Gli amministratori comunali, che intraprenderanno o sosterranno la lite non ostante che sia loro denegato l'assenso, saranno risponsabili in proprio delle spese, ed occorrendo, dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 32.

Non sarà necessario l'assenso anzidetto:

1.° Per le liti avanti i Giudici di Mandamento;

2.° Per quelle portate avanti i Consigli, e dinanzi alla Nostra Camera dei conti in appello dalle sentenze degli stessi Consigli, quando le medesime furono pronunziate a favore delle Comunità; nel caso contrario dovranno le Amministrazioni comunali ottenere l'assenso del Nostro Procuratore Generale.

Art. 33.

Potrà l'Intendente Generale promuovere d'uffizio le azioni che si riferiscono all'utile ed alla difesa di una Comunità, ove da questa fossero trasandate, ed avrà ad un tal fine, previo il parere del Consiglio d'Intendenza, la facoltà di deputare un procuratore per rappresentarle in giudizio.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 29, 30, 31 e 32 saranno applicabili agli Istituti di carità ed agli Stabilimenti di beneficenza; però nel caso previsto dall'art. 31 gli Amministratori degli Istituti o Stabilimenti, che godono del benefizio dei poveri, non potranno invocarlo.

Art. 35.

Apparterrà ai Consigli di ordinare i sequestri e le inibizioni di pagamento sulle casse provinciali e sulle comunali.

Art. 36.

Spetterà ai Consigli di approvare le malleverie dei contabili dei mentovati Istituti e Stabilimenti, e di autorizzare la rinuncia, il trasporto, la riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche inscritte contro gli stessi contabili.

Art. 37.

La giurisdizione dei Consigli in materia contravvenzionale non estende ai casi pei quali venga dalle leggi e regolamenti comminata pena del carcere in via principale.

Art. 38.

È attribuita ai Consigli, quando il *maximum* della multa od ammenda stabilita dalla legge eccede le lire cinquanta, la cognizione le contravvenzioni:

1.° Alle Lettere Patenti dell'8 gennaio 1839 sulle consegne le mutazioni di proprietà;

2.° Ai regolamenti delle strade ed acque annessi alle Lettere tenti del 29 maggio 1817, ed alle altre disposizioni vigenti sulla ssa materia nel Ducato di Savoia;

3.° Al disposto dalle Lettere Patenti delli 28 gennaio 1834 reive al trasporto de' legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti laghi;

4.° Alle Lettere Patenti delli 10 gennaio 1835 riguardo al lotto;

5.° Alle inibizioni lasciate dagli Intendenti con comminatoria ammenda, ed agli ordini da essi emanati parimenti con comminaria d'ammenda nei due casi indicati nel n.° 9 dell'art. 12 delle esenti, e per la mancanza ivi pure accennata in ultimo luogo;

6.° Al prescritto dall'art. 121 delle presenti;

7.° All'art. 6 delle Lettere Patenti del 6 aprile 1839 sull'espropiazione per causa di utilità pubblica;

8.° Al disposto dal Regolamento approvato colle Lettere Patenti del 10 settembre 1836 per la conservazione dei Regi canali irrigazione.

Le ammende non eccedenti le lire cinquanta saranno pronunziate i Giudici di Mandamento, salvo l'appello ai Consigli, qualora la ntravvenzione importi un'ammenda maggiore di lire dieci.

Art. 39.

Dalle sentenze profferite dai Consigli per contravvenzioni, che portino una pena pecuniaria eccedente le lire trecento, avrà luogo appello alla Nostra Camera dei conti.

Art. 40.

L'arresto dei condannati, nel caso di non effettuato pagamento lle multe od ammende, sarà promosso dall'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura da cui dipende il luogo del domicilio del condannato.

CAPO II

Delle attribuzioni consultive dei Consigli d'Intendenza.

Art. 41.

I Consigli d'Intendenza saranno chiamati ad emettere il loro parere nei casi specificati dai seguenti articoli, ed ogni qual volta l'Intendente Generale lo richiederà d'uffizio o per ordine della Nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze.

Art. 42.

Sarà necessario nell'interesse delle Comunità il parere dei Consigli:

1.° Sui capitoli d'affittamento dei beni o redditi, se la somma, per cui si espongono agli incanti, eccede le lire mille annue, od essendo la somma inferiore, se la locazione deve seguire a trattativa privata;

2.° Sulle domande degli Amministratori per essere autorizzati a far partito all'asta pubblica nelle vendite od affittamenti dei beni o negli appalti d'opere;

3.° Sull'affrancamento od estinzione di prestazioni in natura o di altre annualità;

4.° Sui progetti per contratti di compra, vendita o permuta, e divisione di stabili, di costituzione o riscatto di censi, di mutui attivi o passivi, di affittamenti oltre il novennio, di transazioni, anche giudiziali, e di ogni qualsivoglia altro contratto, per cui venisse il pubblico nelli suoi beni assoggettato al peso di speciale ipoteca o servitù;

5.° Per l'accettazione o rinunzia di eredità, e per l'accettazione di donazioni o lasciti alligati a pesi o condizioni;

6.° Sulle deliberazioni per consenso al trasporto o riduzione delle inscrizioni ipotecarie prese sui beni degli affittaiuoli, impresari, ed altri coobbligati, e per la cancellazione delle stesse inscrizioni dopo estinte le obbligazioni;

7.° Sui progetti di costruzione, compra, vendita, permuta, divisione di case od altri stabili, nell'interesse delle Comunità componenti una Tappa d'Insinuazione od un Mandamento.

Art. 43.

Gli Istituti di carità e gli Stabilimenti di beneficenza dovranno 'emunirsi del parere del Consiglio d'Intendenza nei casi previsti ;r le Comunità ai numeri 2, 3, 4, 5 dell'articolo precedente.

Art. 44.

Il parere dei Consigli d'Intendenza nei casi contemplati alli nueri 3, 4 e 5 dell'art. 42 terrà luogo delle conclusioni del Pubblico inistero prescritte dalle leggi tanto per le Comunità, quanto per i Istituti di carità e gli Stabilimenti di beneficenza.

Art. 45.

Onde promuovere il parere del Consiglio nei casi sopraddetti ed quegli altri per cui sarà richiesto, l'Intendente Generale deputerà ıo fra i Consiglieri per esaminare le carte e riferirne in Consiglio.

[...]

Dato a Torino, addì trentuno del mese di dicembre, l'anno del gnore mille ottocento quarantadue e del Regno Nostro il duodemo.

CARLO ALBERTO

V. Avet.
V. Di Villamarina.
V. Di Collegno.

Gallina.